

FAQ

Art bonus FVG

PROMOTORI

1. Quali soggetti possiedono i requisiti per essere promotori?

- i Comuni del Friuli Venezia Giulia;
- soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;
- soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;
- le società cooperative con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;
- enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia

La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale può essere accertata anche in base all'incidenza dei costi per tali finalità oppure al numero di addetti impiegati per tali finalità. (si veda l'articolo 7, comma 22 e 22 bis della legge regionale 13/2019 come da ultimo modificata dall'articolo 6 comma 36 della legge regionale 24/2021).

2. Come faccio ad accreditarmi come promotore Art bonus?

I promotori devono accreditarsi compilando il modulo "Domanda di accreditamento dei promotori", scaricabile nella sezione Modulistica della pagina dedicata all'Art bonus FVG presente sul sito regionale. Tuttavia, alcuni promotori sono automaticamente accreditati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 (c.d. Regolamento Art bonus).

3. Quali promotori sono automaticamente accreditati?

Sono automaticamente accreditati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019:

- i Comuni del Friuli Venezia Giulia
- i soggetti promotori dei progetti di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7
- i soggetti promotori dei progetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia.

4. Come faccio a sapere se sono un promotore accreditato?

I promotori accreditati sono inseriti nell'Elenco dei promotori accreditati, pertanto, dovrò verificare l'inserimento del mio nominativo nell'Elenco promotori pubblicato nella pagina dedicata all'Art bonus FVG presente sul sito regionale.

5. Come si deve trasmettere la domanda di accreditamento?

Esclusivamente attraverso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestato al richiedente all'indirizzo **cultura@certregione.fvg.it**.

6. Si può sottoscrivere la documentazione relativa alla domanda di accreditamento con firma autografa?

No, la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto munito di specifica procura.

7. Quanto dura l'accreditamento?

L'accreditamento non ha scadenza salvo le ipotesi di cancellazione previste dall'articolo 12 d.P.Reg. 196/2019 (c.d. Regolamento Art bonus).

8. Quali sono le ipotesi di cancellazione dall'Elenco dei promotori?

Ai sensi dell'articolo 12 d.P.Reg. 196/2019 la cancellazione dall'Elenco è disposta a seguito della perdita di uno dei requisiti di cui alla domanda 1 di questa sezione nonché a seguito di specifica richiesta di cancellazione da parte del promotore accreditato. La cancellazione è disposta con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura.

9. Sono un promotore regolarmente accreditato, devo comunicare le modifiche all'atto costitutivo o allo statuto?

Qualunque modifica dello statuto o dell'atto costitutivo del promotore accreditato, inserito nell'Elenco dei promotori, deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione centrale competente in materia di cultura.

10. A chi deve essere versata l'erogazione liberale?

L'erogazione liberale può essere versata unicamente al soggetto promotore del progetto inserito nell'Elenco dei progetti ammissibili a finanziamento con l'Art bonus regionale, esclusivamente tramite bonifico bancario dal conto corrente intestato al mecenate, su un conto corrente intestato al promotore.

11. Un promotore accreditato è obbligato a realizzare il progetto d'intervento presentato? Quali altri obblighi sono a carico del promotore?

Sì, il promotore accreditato è tenuto a realizzare il progetto inserito nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili se quest'ultimo è stato oggetto di erogazione liberale. La sua mancata realizzazione comporta la non candidabilità da parte del promotore inadempiente di progetti d'intervento nei due anni successivi.

Il promotore dovrà altresì comunicare la conclusione del progetto tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del promotore. Sono esclusi dalla trasmissione della comunicazione di chiusura del progetto:

- i promotori dei progetti onerati dalla rendicontazione di un contributo regionale concesso;
- i promotori dei progetti Art bonus nazionale (di cui all'articolo 15 comma 7), in quanto l'ufficio preposto alla gestione dell'Art bonus regionale verifica la chiusura del progetto direttamente dal portale dell'Art bonus nazionale.

12. Un promotore accreditato può promuovere progetti di intervento riferiti anche a beni di terzi?

Sì, un promotore accreditato può promuovere progetti di intervento riferiti anche a beni di proprietà di terzi non accreditati, collaborando con quest'ultimi per la promozione e realizzazione del progetto di comune interesse. Il promotore accreditato tuttavia, deve essere il "titolare" del progetto (essendo appunto il promotore dello stesso). Il soggetto promotore coincide sempre con il beneficiario del sostegno da parte dei Mecenate proprio perché è il promotore "titolare" del progetto ed in quanto tale, il progetto è sotto il suo controllo.

PROGETTI

1. Qual è la procedura per presentare i progetti d'intervento finanziabili?

Per prima cosa, i promotori devono accreditarsi. [Si vedano le risposte 2 e 3 della sezione Promotori]

In seguito, i promotori devono trasmettere la domanda di presentazione dei progetti finanziabili compilando il modulo "Presentazione dei progetti finanziabili da parte dei promotori accreditati" e la documentazione pertinente a seconda della tipologia di progetto:

- se il progetto è relativo alla promozione e organizzazione di attività culturali, la documentazione da allegare è la "Relazione illustrativa del progetto di promozione e organizzazione di attività culturali";
- se il progetto riguarda la valorizzazione del patrimonio culturale, la documentazione da allegare è la "Relazione illustrativa del progetto di valorizzazione del patrimonio culturale"

la documentazione è scaricabile nella sezione Modulistica della pagina internet dedicata all'Art bonus.

La domanda di presentazione dei progetti e la relativa documentazione devono essere inviate esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo **cultura@certregione.fvg.it**. Inoltre, la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale.

2. Come faccio a sapere quali progetti d'intervento sono finanziabili?

I progetti d'intervento che possono ricevere erogazioni liberali sono esclusivamente quelli inseriti nell'Elenco dei progetti di intervento finanziabili, pubblicato nella pagina dedicata all'Art bonus FVG presente sul sito regionale.

3. Entro quando viene adottato un primo elenco di progetti d'intervento ammissibili a finanziamento a valere sull'Art bonus FVG?

Ai sensi dell'articolo 15 bis del d.P.Reg. 196/2019, un primo Elenco di progetti d'intervento finanziabili viene approvato entro il 28 febbraio di ogni anno con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura.

4. Come si devono trasmettere i progetti d'intervento?

Esclusivamente attraverso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestato al promotore all'indirizzo **cultura@certregione.fvg.it**.

5. Il promotore accreditato può sottoscrivere la documentazione relativa alla presentazione dei progetti con firma autografa?

No, la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto munito di specifica procura.

6. Qual è la scadenza per presentare i progetti?

È possibile presentare i progetti d'intervento da candidare all'Art bonus FVG durante tutto l'anno.

7. Quali sono i progetti che possono essere proposti?

- a) i progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di promozione e organizzazione di attività culturali o valorizzazione del patrimonio culturale;
- b) i progetti di intervento previsti all'art. 1 del D.L. 83/2014 (Art bonus nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, localizzati in Friuli Venezia Giulia

8. Sono ammessi anche i progetti previsti dall'art. 1 del D.L. 83/2014 (Art bonus nazionale)?

Sì, sono ammessi al credito d'imposta Regione FVG anche i progetti dell'art. 1 del D.L. 83/2014 (Art bonus nazionale). Tali progetti vengono inseriti nell'Elenco dei progetti finanziabili all'Art bonus regionale ad ogni aggiornamento dell'Elenco e sono identificati nell'Elenco con la lettera "N".

9. Come individuo il progetto da finanziare?

I progetti finanziabili vengono inseriti nell'Elenco pubblicato sulla pagina dedicata all'Art bonus del sito regionale con l'indicazione del relativo codice identificativo – ID secondo le seguenti modalità:

ID- A: per i progetti di promozione e organizzazione di attività culturali

ID- B: per i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale

ID- N: per gli interventi individuati dall'Art bonus nazionale, localizzati in Friuli Venezia Giulia

Si consiglia di prestare particolare ATTENZIONE all'anno di riferimento del progetto che normalmente viene indicato nel titolo del progetto stesso (il titolo del progetto può rimanere identico, cambiando solamente l'anno di riferimento).

10. È possibile presentare progetti pluriennali?

Sì, è possibile presentare, oltre a progetti annuali, anche progetti pluriennali con proiezione finanziaria annuale.

11. Lo stesso promotore può presentare più di un progetto?

Sì, lo stesso promotore può presentare più di un progetto. Per ogni progetto occorre compilare e presentare una singola domanda, in quanto non è possibile presentare nell'ambito di una singola domanda più progetti.

12. Quali progetti sono inseriti nell'Elenco dei progetti finanziabili Art bonus FVG?

Sono inseriti nell'Elenco, previa individuazione della Giunta regionale, i seguenti progetti:

- progetti di intervento, presentati ai sensi dell'art. 13
- progetti promossi dai soggetti puntualmente individuati di cui all'articolo 15 comma 2 e comma 7 del d.P.Reg. 196/2019;
- i progetti previsti dagli accordi di collaborazione di cui all'articolo 12 bis, comma 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sottoscritti dall'Ente regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia – ERPAC e dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, in ragione della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia museale;
- i progetti presentati sui bandi annuali delle attività culturali che abbiano ottenuto il punteggio minimo individuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle singole graduatorie [Si veda la risposta 13 di questa sezione];
- i progetti di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont e del riconoscimento Memoria del Vajont) che abbiano ottenuto un punteggio minimo definito dalla Giunta regionale;
- i progetti presentati sui bandi triennali [Si veda la risposta 14 di questa sezione];
- i progetti, coerenti con i contenuti della legge regionale di settore in materia culturale (attività e beni), che siano conseguenza di un bando previsto da una norma di legge regionale non inserita puntualmente nel d.P.Reg. 196/2019;
- i progetti presenti nella lista degli interventi dei progetti dell'Art bonus nazionale.

13. Un progetto presentato sui Bandi annuali delle attività culturali può essere inserito nell'Elenco dei progetti candidabili all'Art bonus pur non essendo stato finanziato?

Sì. Ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del d.P.Reg. 196/2019 sono inseriti nell'Elenco, tra gli altri, i progetti di cui alle graduatorie dei bandi annuali delle attività culturali, che abbiano ottenuto il punteggio minimo individuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle singole graduatorie.

14. I progetti triennali sono automaticamente inseriti nell'Elenco dei progetti candidabili all'Art bonus regionale?

No. Sono inseriti i progetti individuati dalla Giunta regionale.

MECENATI/BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI ART BONUS

1. Chi sono i Mecenati?

I mecenati, beneficiari del credito di imposta sull'Art bonus regionale, sono i seguenti soggetti:

- le persone fisiche
- le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese che, alla data della presentazione della domanda di contributo, soddisfino i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014
- le grandi imprese
- le fondazioni (comprese le fondazioni bancarie, per l'anno 2023).

Tali soggetti devono possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti:

- avere la sede legale o operativa ovvero la residenza o il domicilio fiscale in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda
- finanziare uno dei progetti presenti nell' Elenco dei progetti di intervento finanziabili
- finanziare i progetti con un importo minimo, per il 2023, pari a:
 - 2.000,00 euro per le micro imprese e le persone fisiche
 - 3.000,00 euro per le piccole imprese
 - 5.000,00 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni (comprese le fondazioni bancarie).

2. Qual è la procedura per trasmettere la domanda di contributo?

I mecenati che intendono effettuare un'erogazione liberale, devono trasmettere la domanda di contributo attraverso il sistema "**Istanze On Line**".

3. Le domande di contributo possono essere presentate nel corso di tutto l'anno?

No, le domande di contributo possono essere presentate dalle ore 8:00 del 1° marzo alle ore 16:00 del 30 ottobre di ciascun anno.

4. Quali soggetti possono beneficiare del credito di imposta?

- le persone fisiche, che non si trovino in stato di interdizione o inabilitazione ovvero non abbiano limitazioni alla capacità di agire tali da non poter disporre delle risorse funzionali all'erogazione liberale
- le micro imprese, le piccole imprese e le medie imprese che, alla data della presentazione della domanda di contributo, soddisfino i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014
- le grandi imprese
- le fondazioni (comprese le fondazioni bancarie per l'anno 2023).

Tali soggetti devono possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti:

- avere la sede legale o operativa ovvero la residenza o il domicilio fiscale in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda
- finanziare uno dei progetti presenti nell'Elenco dei progetti di intervento finanziabili
- finanziare i progetti con un importo minimo, per il 2023, pari a:
 - 2.000,00 euro per le micro imprese e le persone fisiche
 - 3.000,00 euro per le piccole imprese
 - 5.000,00 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni (comprese le fondazioni bancarie).

5. Ai fini del domicilio fiscale, è sufficiente che una persona fisica, residente al di fuori della Regione Friuli Venezia Giulia, abbia delle proprietà immobiliari sul territorio per le quali versa i rispettivi tributi?

Le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune all'interno del quale sono iscritte all'anagrafe, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il domicilio fiscale, tuttavia, può essere modificato su istanza motivata di parte e oggetto di specifico provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 59 del citato d.P.R. 600/1973.

Ai fini del domicilio fiscale, non è sufficiente, quindi, che una persona fisica residente al di fuori della Regione Friuli Venezia Giulia abbia delle proprietà immobiliari sul territorio per le quali versa i rispettivi tributi.

6. L'erogazione liberale minima di 2.000,00 euro può essere effettuata da più persone fisiche?

No, il finanziamento minimo di 2.000,00 euro può essere effettuato da una singola persona fisica.

7. Una persona fisica, che è anche membro dell'Associazione che riveste il ruolo di promotore di un progetto candidabile all'Art bonus, può erogare una liberalità a favore di tale promotore e progetto?

Sì, in qualità di persona fisica tale soggetto può presentare la domanda di contributo al fine di erogare una liberalità a favore del progetto dell'Associazione di cui è membro.

Si ricorda tuttavia che, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, <<non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi>>.

8. La domanda di contributo deve essere precedente alla realizzazione del progetto che verrà finanziato tramite erogazione liberale?

La domanda di contributo può essere presentata anche in un momento successivo rispetto alla data di realizzazione del progetto. Risulta, invece, obbligatorio presentare prima la domanda di contributo tramite il portale "Istanze On Line" e solo successivamente alla presentazione della domanda di contributo effettuare il bonifico relativo all'erogazione liberale.

9. È possibile presentare più di una domanda di contributo per un singolo progetto d'intervento?

No, i beneficiari possono presentare una sola domanda di contributo per ogni progetto.

NON è possibile presentare più domande di contributo inerenti ad un progetto con il medesimo codice identificativo (ID progetto) e NON è possibile finanziare progetti con codici identificativi diversi ma aventi il medesimo titolo e contenuto, come meglio specificato nell'esempio sotto riportato:

Esempio 1: lo stesso Mecenate non può finanziare due volte il progetto A320, o due volte il progetto B470 o due volte il progetto N47, anche se in anni diversi.

Esempio 2: lo stesso progetto è inserito sia tra i progetti Art bonus nazionale (con ID-N) che tra i progetti Art bonus regionali (con ID- A o B). Il titolo del progetto è lo stesso ma il codice identificativo è diverso: il Mecenate dovrà decidere se finanziare il progetto dell'Art bonus nazionale (con la possibilità quindi di ottenere un'agevolazione fiscale dell'85%: 65% Art bonus nazionale + 20% Art bonus Regione FVG) ovvero finanziare il progetto dell'Art bonus regionale (usufruendo di un'agevolazione fiscale pari al 40% dell'erogazione liberale).

10. È possibile presentare più di una domanda di contributo per progetti d'intervento diversi?

Sì, i mecenati possono presentare più domande di contributo aventi ciascuna ad oggetto un progetto d'intervento diverso.

11. È possibile presentare una domanda di contributo dopo aver già effettuato l'erogazione liberale?

No, non è possibile presentare una domanda di contributo per un'erogazione liberale già erogata. Prima va presentata la domanda di contributo e solo successivamente è possibile procedere con l'erogazione liberale. E' opportuno attendere la pubblicazione dell'elenco delle prenotazioni, presente sul sito regionale, nella pagina dedicata all'Art bonus FVG, a partire da agosto 2023.

12. Quale documentazione occorre trasmettere assieme alla domanda di contributo?

Ai sensi dell'articolo 18 del d.P.Reg. 196/2019, costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 445/2000 attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e il rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato;
- b) le attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2019/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, comma da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23 del Regolamento Art bonus FVG;
- c) il documento conforme alle prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, salve i casi di esenzione (Nota: tale allegato risulta eventuale, va quindi previsto come allegato facoltativo);
- d) autocertificazione per antimafia (solo qualora il contributo ottenibile sia superiore a 150.000,00 euro) (Nota: tale allegato risulta eventuale, va quindi previsto come allegato facoltativo).

13. Alla domanda di contributo va allegata la procura?

No, la procura non va allegata alla domanda di contributo presentata tramite il portale "Istanze On Line". Tuttavia, tale documento potrà essere richiesto in sede di controllo ex post a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R 445/2000 concernenti il possesso dei requisiti richiesti da parte dei beneficiari.

14. È previsto un format specifico di procura utile per la compilazione e trasmissione della domanda di contributo?

Per la procedura Art bonus non è previsto un format specifico di procura, pertanto, può essere fatta in forma libera purché si tratti di procura speciale per la compilazione e la trasmissione della domanda

relativa al contributo nella forma di credito di imposta Art bonus previsto dal decreto del Presidente della Regione n. 196/2019, attraverso il portale Istanze On Line (IOL).

(A titolo meramente esemplificativo è pubblicato nella sezione Modulistica della pagina internet dedicata all'Art bonus FVG un fac simile di procura).

15. Quale regime di aiuto spetta ai beneficiari?

Ove applicabile, è possibile per i beneficiari accedere al seguente regime di aiuti:

- il regime de minimis relativo al settore di attività, ai sensi:
 - del Reg. (UE) n. 1407/2013, con l'esclusione dei settori e tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del Regolamento medesimo
 - del Reg. (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, con l'esclusione dei settori e tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del Regolamento medesimo
 - del Reg. (UE) n. 717/2014, con l'esclusione dei settori e tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del Regolamento medesimo.

16. Qual è l'ammontare dell'agevolazione?

Ai mecenati è riconosciuto un credito d'imposta nelle seguenti misure:

- 40% delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) del d.P.Reg. 196/2019, ovvero a progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di promozione e organizzazione di attività culturali o di valorizzazione del patrimonio culturale;
- 20% delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) del d.P.Reg. 196/2019, ovvero ai progetti d'intervento previsti all'articolo 1 del D.L. 83/2014 (Art bonus nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia.

17. Il credito di imposta regionale è cumulabile con il credito di imposta nazionale?

Sì, il credito di imposta regionale è cumulabile con quello nazionale e di conseguenza è possibile ottenere un'agevolazione fiscale dell'85%: 65% Art bonus nazionale + 20% Art bonus Regione FVG.

18. Quali sono le modalità di erogazione delle liberalità?

Le erogazioni liberali sono effettuate esclusivamente nella forma del bonifico bancario dal conto corrente intestato al mecenate, su un conto corrente intestato al promotore.

19. Quali sono gli elementi che deve contenere la prova dell'avvenuto pagamento tramite bonifico?

La copia del bonifico, che deve essere trasmessa tramite PEC dal mecenate all'indirizzo **cultura@certregione.fvg.it**, deve contenere il CRO o il codice TNR, o gli altri codici di univoca identificazione dell'operazione, a garanzia del buon esito dell'operazione medesima.

20. Come viene comunicata l'avvenuta prenotazione delle risorse a favore dei beneficiari Art bonus FVG?

A partire da agosto 2023, entro i primi 15 giorni di ogni mese e con riferimento alle domande presentate nel mese precedente, è pubblicato l'elenco delle domande per le quali è stata disposta la prenotazione delle risorse relative al credito di imposta. Tale elenco è pubblicato nella pagina dedicata all'Art bonus FVG, presente sul sito regionale.

21. Entro quando deve essere trasmessa la prova dell'avvenuta erogazione liberale?

Entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco delle prenotazioni, il richiedente effettua l'erogazione liberale dichiarata nella domanda e presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura la documentazione attestante l'avvenuta erogazione liberale.

Nota bene: per le domande ammissibili presentate nel mese di ottobre di ogni anno l'erogazione liberale è effettuata entro il 30 novembre dell'anno stesso, a pena di decadenza.

22. È necessario attendere la comunicazione di prenotazione del contributo per poter effettuare il versamento dell'erogazione liberale al soggetto promotore?

È opportuno e non necessario attendere la pubblicazione dell'elenco delle prenotazioni delle risorse disposte, prima di effettuare il versamento dell'erogazione liberale al soggetto promotore.

Questo perché la prenotazione garantisce al mecenate la completezza e la regolarità della domanda e la prenotazione delle risorse a suo favore.

Nel caso in cui il Mecenate effettui il versamento dopo la presentazione della domanda di contributo, ma prima dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco delle prenotazioni sulla pagina dedicata all'Art bonus FVG, presente sul sito regionale, è sottoposto sia al rischio di un eventuale rigetto della domanda che potrebbe, per esempio, essere incompleta, sia alla mancanza di risorse da destinare al finanziamento della domanda.

L'erogazione liberale successiva alla presentazione della domanda di contributo, ma antecedente la prenotazione delle risorse, non comporta la decadenza dal beneficio tranne che per i casi di inammissibilità della domanda.

23. Come si deve trasmettere la prova dell'avvenuta erogazione liberale?

Esclusivamente attraverso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al richiedente, ad un suo legale rappresentante ovvero ad altro soggetto munito di specifica delega e trasmessa all'indirizzo **cultura@certregione.fvg.it**.

24. È possibile effettuare un'erogazione liberale per un ammontare diverso da quello indicato in domanda?

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. a) del d.p.Reg. 196/2019, i Mecenati sono tenuti ad effettuare l'erogazione liberale nell'esatto ammontare indicato in domanda.

Tuttavia, se l'erogazione liberale effettuata risulta essere inferiore all'importo dell'erogazione liberale indicato in domanda (sulla base del quale si è provveduto a prenotare le risorse), fermi restando i limiti minimi di erogazione (si veda risposta 4) previsti dalla normativa regionale, l'ammontare delle somme prenotate viene proporzionalmente rideterminato in relazione al diverso e minore importo oggetto di effettiva erogazione.

Dall'effettuazione di un'erogazione liberale di importo inferiore ai limiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), deriva l'improcedibilità della concessione del contributo.

L'importo prenotato non è rideterminato d'ufficio qualora l'erogazione liberale effettuata risulti essere superiore all'erogazione liberale sulla base della quale è stato parametrato il contributo.

25. Quali sono le fasi e le tempistiche per la concessione del credito d'imposta?

- Entro i primi 15 giorni di ogni mese e con riferimento alle domande presentate nel mese precedente, è pubblicato l'elenco delle domande per le quali è stata disposta la prenotazione delle risorse relative al credito di imposta. Tale elenco è pubblicato nella presente pagina.

- Entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco delle prenotazioni, il richiedente effettua l'erogazione liberale dichiarata nella domanda e presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura la documentazione attestante l'avvenuta erogazione liberale.

Per le domande ammissibili presentate nel mese di ottobre di ogni anno l'erogazione liberale è effettuata entro il 30 novembre dell'anno stesso, a pena di decadenza.

- Il contributo è concesso entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.

26. È possibile presentare la prova dell'erogazione liberale una volta scaduti i termini previsti dall'articolo 21, comma 2, del regolamento Art bonus FVG?

No, trascorsi inutilmente i 30 giorni utili per la presentazione dell'avvenuta erogazione liberale (che incominciano a decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco delle prenotazioni sulla pagina dedicata all'Art bonus FVG, presente sul sito regionale), la prenotazione decade e la domanda si intende rinunciata.

27. Quando è possibile fruire del credito d'imposta?

Il credito d'imposta è fruibile:

- dal mese successivo a quello del decreto di concessione
- entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato il decreto medesimo, a pena di decadenza

A tal fine, la Regione comunica all'Agenzia delle Entrate i dati del beneficiario e l'ammontare del contributo spettante.

28. Qual è la modalità di fruizione del credito d'imposta?

Il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo 6911 «Regione Friuli Venezia Giulia - credito d'imposta per le erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale - articolo 7, commi da 21 a 31, legge regionale 6 agosto 2019, n. 13», pubblicato sul sito istituzionale della Regione, indicato nel decreto di concessione del contributo.

29. In quali casi il decreto di concessione del contributo è revocato?

Il decreto di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:

- rinuncia del beneficiario
- carenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 7 del d.p.Reg. 196/2019 e dichiarati in sede di presentazione della domanda.

VARIE

1. Come si compila l'F23 relativo al pagamento del bollo pari a 16 euro?

Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale.

Alcune indicazioni per la compilazione del modello F23:

- 1) CAMPO 4: indicare i dati del soggetto beneficiario
- 2) CAMPO 6: indicare il codice della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate attinente alla sede del candidato beneficiario (TI 2 per Trieste, TI 4 per Gorizia, TI 6 per Pordenone, TI 8 per Udine)
- 3) CAMPO 10: nel campo Anno scrivere "2023". Nel campo Numero scrivere "Art bonus FVG"

- 4) CAMPO 11: indicare come codice tributo "456 T"
- 5) CAMPO 12: indicare come descrizione "Art bonus FVG"
- 6) CAMPO 13: importo 16,00 euro

2. Come si compila l'F24 relativo al pagamento del bollo pari a 16 euro?

Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale.

Alcune indicazioni per la compilazione del modello F24:

sezione contribuente: indicare i dati del soggetto beneficiario

sezione erario:

- codice tributo: indicare 2501
- rateazione/regione/prov/mese rif: non compilare
- anno di riferimento: indicare 2023
- importi a debito versati: indicare l'importo di 16,00 euro
- importi a credito compensati: non compilare
- TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
- TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito
- SALDO (A - B): indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B)
- codice ufficio: non compilare
- codice atto: non compilare.

3. È possibile accedere all'Art bonus FVG per le sponsorizzazioni?

No, le sponsorizzazioni non sono ammesse all'Art bonus FVG.

4. Qual è la differenza tra sponsorizzazioni ed erogazioni liberali?

Il riferimento sono le indicazioni espresse nelle linee guida del D.M. 19 dicembre 2012 del MiBACT (reperibili su: www.gazzettaufficiale.it).

5. Nel corso della realizzazione del progetto, si possono pubblicizzare i prodotti del Mecenate?

No, le linee guida del D.M. 19 dicembre 2012 del MiBACT chiariscono che il riconoscimento può essere solo morale. Si riporta un breve estratto:

«qualora l'erogazione dello sponsor sia sorretta da spirito di liberalità o abbia comunque carattere di gratuità (ancorché eventualmente corrisponda a un interesse di rilevanza patrimoniale dell'erogante), e non sia accompagnata da alcun obbligo posto a carico dello sponsee, si è al di fuori dello schema della sponsorizzazione, rientrandosi, invece, in quello del mecenatismo, e ciò anche qualora il soggetto finanziatore benefici comunque di un ritorno di immagine per effetto del comportamento spontaneo, di pubblico ringraziamento, posto in essere dallo sponsorizzato. La stessa disciplina fiscale non esclude, pertanto, la natura di erogazione liberale dell'atto allorquando lo stesso sia accompagnato da forme di riconoscimento essenzialmente morale, non trasmodante in una forma di promozione dell'azienda o dei suoi prodotti».

6. È possibile utilizzare il LOGO regionale Art bonus sul materiale grafico di presentazione di un progetto?

No, non è ammesso l'utilizzo del logo regionale Art bonus per presentare i progetti finanziabili.

7. Qual è il mezzo di comunicazione da utilizzare per le richieste alla Regione FVG?

Ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ogni scambio di documenti e di informazioni tra la Pubblica Amministrazione ed i soggetti interessati deve avvenire a

mezzo di posta elettronica certificata (PEC) proveniente da un indirizzo PEC direttamente intestato alla persona fisica, alla fondazione o all'impresa, ad un suo rappresentante legale ovvero ad altro soggetto munito di procura o di opportuna delega.

Possono essere trasmesse via email solo le richieste di informazioni di carattere generale riguardanti la procedura Art bonus FVG e di cui al d.p.reg. 196/2019.